

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO

“DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13/02/2019

ART. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione dell'incentivo previsto dal comma 1091 della Legge Finanziaria 2019, Legge n 145/2018, a favore del potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dei tributi locali.

ART. 2
Attività di controllo

1. L'attività di controllo, volta ad individuare la vera e propria evasione tributaria, è realizzata nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione d'accertamento nonché di una sua adeguata programmazione.
2. L'attività di controllo del personale addetto, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
3. Per recupero dell'evasione tributaria deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

ART. 3
**Destinazione, costituzione del fondo:
potenziamento uffici tributari e compenso incentivante**

1. E' costituito il fondo destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi e/o delle aree cui compete la responsabilità di tributi locali, al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di Responsabile Posizione Organizzativa, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dei tributi locali.
2. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione dei tributi locali.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:
 1. per un ammontare pari all'85%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, tra i dipendenti comunali che partecipano alla lotta all'evasione;
 2. per un ammontare pari al 15%:
 - * all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - * all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. La determinazione dell'importo da liquidare viene effettuata sulle somme riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, al netto delle spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attività di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle percentuali di cui al successivo art. 4.
6. Il fondo definitivo è calcolato rispetto al maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti effettuati, nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 (cinque) per cento.

ART. 4

Costituzione e ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un ben preciso percorso, che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi. Pertanto, a inizio dell'esercizio, il titolare di Posizione Organizzativa, responsabile del tributo, con determina costituisce e impegna in via preventiva il fondo di all'art. 3 punto 2), indica i soggetti partecipanti, le professionalità e le attività assegnate, di cui all'articolo 2.
2. All'inizio dell'esercizio successivo a quello della costituzione del fondo, lo stesso Responsabile, approva il Report finale, con allegata una relazione di ogni componente del gruppo di lavoro, sulle concrete attività svolte da ciascuno. Dal report finale deve anche risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. Il report si conclude con la determinazione dell'importo da liquidare, effettuata sulle somme rimosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, al netto delle spese di notifica, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attività di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, e una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro. Il report deve essere approvato dal Segretario Comunale, che ne dispone la liquidazione. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, .
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile del settore tributi 5 %
 - Responsabile del procedimento 50 %
 - Personale addetto all'accertamento 35 %
 - Collaboratori amministrativi e/o tecnici di vigilanza 10 %
4. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dal report finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

ART. 5

Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Segretario comunale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce il report finale di cui al precedente articolo 4 e sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Sulla base degli elementi acquisiti il Segretario procede quindi alla liquidazione dell'incentivo.

2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile.

ART. 6

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

2. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.

3. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 7

Variazioni e modifiche

1. Le percentuali di cui all'art. 4 potranno essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale, solo a seguito di sostanziali modificazioni normative o di giurisprudenza consolidata che dovessero sopravvenire nel tempo a variazione delle procedure operative con conseguente modifica dei carichi di lavoro, di ciascuna figura .

ART. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Le attività poste in essere dagli uffici preposti dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti. Il presente regolamento spiega i suoi effetti per gli anni a venire.